

proporzione del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle riserve di ciascun Istituto.

« Rimangono salvi gli abbuoni e le rispettive riduzioni ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 dell'allegato A e degli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato C. »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

« Art. 8. L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, di cui nel penultimo comma dell'allegato B per il Banco di Napoli, sono rispettivamente di lire 15 per cento e di lire una e centesimi 80 per mille. »

**Carcano, rela'ore.** In quest'articolo vi è un errore di stampa dove dice « penultimo comma dell'allegato B per il Banco ecc. » deve dire « penultimo comma dell'articolo 5, allegato B per il Banco di Napoli, ecc. »

**Presidente.** Con questa rettifica pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Ora viene un articolo 8 bis proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, il quale dice:

« Art. 8 bis. All'ultimo comma dell'articolo 8 delle disposizioni pel Banco di Napoli, allegato B, si sostituisca il seguente:

« Il vincolo continuerà finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti restituiti al Tesoro saranno tolti dalla circolazione. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 9. Nel Decreto Reale di cui nell'articolo 18 dell'allegato B, per il Banco di Napoli sarà provveduto anche a disciplinare il riscontro dei bilanci, all'obbligo di non prire fidi che agli iscritti negli appositi elenchi denominati *castelletti*, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, ed altresì a stabilire gli accordi con gli altri Banchi di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti alle medesime ditte.

« Sarà pure provveduto alla istituzione di un Ispettore permanente del Ministero del Tesoro per la liquidazione del credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline che saranno emanate a garantire provvedimenti dati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merello.

**Merello.** Io vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di accogliere l'emendamento da me proposto e che egli già conosce.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Io pregherei l'onorevole Merello di ritirare la sua proposta, la quale non può trovar luogo in questo disegno di legge, assicurandolo che nel regolamento, che dovrò compilare, terrò conto di questo suo consiglio, il quale mi pare savio.

**Merello.** Sta bene! Allora ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare su questo articolo 9, lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 10. Agli effetti di cui all'articolo 6 dell'allegato C per il Banco di Sicilia, la massa di rispetto sarà ridotta di due milioni e mezzo. »

(È approvato).

La Commissione poi ha proposto un nuovo articolo 10 bis concepito in questi termini:

« Art. 10 bis. I sei milioni di cui all'articolo 9, e i sette milioni e mezzo di cui all'articolo 10 dell'allegato C, sono rispettivamente portati a 6 milioni e mezzo e 8 milioni. »

Questo nuovo articolo è accettato dal Governo?

**Luzzatti, ministro del tesoro.** È accettato.

**Presidente.** Allora lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 11. Al primo comma dell'articolo 12 del detto allegato C è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate che rimarranno ancora da liquidare, sarà ridotto a non più di due milioni, verrà meno la facoltà di reinvestimento della riserva di cui al 1° comma dell'articolo 9 e al 2° comma dell'articolo 11, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento. »

(È approvato.)

« Art. 12. La riserva metallica da immobilizzare nella Cassa dei depositi e prestiti all'atto della emissione di biglietti di Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 2 delle